

COMUNE DI INZAGO

Newsletter n. 11 del 11.3.2010

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

2010

INFORMAZIONI :_si vota per l' elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Lombardia **domenica 28 marzo 2010** dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e **lunedì 29 marzo 2010** dalle ore 7.00 alle ore 15.00. I seggi elettorali sono presso le scuole elementari di via Brambilla

CHI VOTA: può votare ogni cittadino italiano maggiorenne iscritte nelle liste elettorali

COSA SERVE PER VOTARE:_Per esercitare il diritto di voto, è necessario esibire presso la sezione elettorale di votazione la **TESSERA ELETTORALE** e un **DOCUMENTO di IDENTIFICAZIONE** valido (Carta d'identità, patente,passaporto o altro documento di identificazione, con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione). In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità o altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l'identità.

RILASCIO TESSERE ELETTORALI: L'ufficio elettorale comunale (piano terra del Municipio) sarà aperto al pubblico, oltre che nei normali orari, anche da martedì 23 marzo a sabato 27 marzo 2010 dalle ore 9,00 alle 19,00, domenica 28 e lunedì 29 marzo tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7,00 alle 22,00. In caso di smarrimento, per ottenere un duplicato della Tessera Elettorale è necessario presentare richiesta all'Ufficio Elettorale del Comune.

ASSISTENZA AL VOTO PER PORTATORI DI HANDICAP: L'elettore fisicamente impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto, potrà votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia che lo segua in cabina, esibendo un apposito certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Autorità sanitaria locale. L'elettore in possesso del certificato può presentare richiesta al Comune per ottenere l'annotazione permanente del diritto del voto assistito sulla tessera elettorale personale.

ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA':(D.L 1/2006 convertito, con modificazioni, nella legge 27/1/06 n. 22; L.7.5.2009 n.46)
Gli elettori affetti da gravi infermità che non si possono allontanare dalla propria abitazione perché dipendono in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare al proprio domicilio. Con la legge 7 maggio 2009, n. 46 in un'ottica di sempre maggiore agevolazione dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **viene esteso il diritto al voto** domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale). Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una **dichiarazione** nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora;
La **dichiarazione** in carta libera deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere **corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal**

funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in

data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. " accompagnatore " per l'esercizio del voto.

Per qualsiasi informazione o chiarimento telefonare all'ufficio elettorale al N.02954398239

PERMESSI ELETTORALI: Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con **immediatezza**, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere **retribuito interamente**.

Ufficio per le relazioni col pubblico